



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo Italiano

La Corte d'Appello di Perugia

Sezione civile

in persona dei magistrati:

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| 1) Dott. Claudia Matteini | Presidente |
| 2) Dott. Paolo Giuseppe Vadala | Consigliere rel. |
| 3) Dott. Paola de Lisio | Consigliere |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. **242/2019** di Ruolo Generale degli affari contenziosi,

TRA

CASA DI CURA CLINICA LAMI SPA, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Caforio, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, via Bartolo n. 10;

CONTRO

RIGEL IMPIANTI SRL IN CONCORDATO PREVENTIVO, in persona del Commissario Giudiziale p. t., rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo Brizoli e dall'Avv. Francesca Bacecci, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Perugia, via Alessi n.1;

PER L'ANNULLAMENTO



Del lodo arbitrale, deliberato e sottoscritto in data 8.2.2019 dal Collegio composto dall'Avv. Marco Canonico, Presidente, dall'Avv. Antonio Bellini e dall'Avv. Marta Bocci, che ha espresso il proprio parere dissenziente.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Come da atto di citazione in giudizio, comparsa di costituzione e risposta e conclusioni delle parti, spedite in via telematica;

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

La srl Rigel Impianti, come legalmente rappresentata, impugna davanti a questa Corte di Appello il lodo arbitrale con il quale il Collegio, nominato su istanza dell'attrice e della convenuta Clinica Lami Spa, aveva dichiarato l'intervenuta risoluzione, alla data del 28 giugno 2017, per fatto e colpa di Rigel Impianti, del contratto di appalto, stipulato tra le parti il 2 febbraio 2015, determinando in complessivi € 67.851,26 IVA compresa, il residuo credito di Rigel Impianti per i lavori, eseguiti da quest'ultima, direttamente o tramite subappaltatori, condannando la Clinica Lami al pagamento, in favore di Rigel Impianti, all'epoca in liquidazione, della somma predetta, oltre interessi di mora determinati ai sensi dell'art. 5 del D. lgs. n. 231 del 2002, dal trentunesimo giorno dalla ricezione delle fatture, rigettando la domanda di Rigel Impianti, avente a oggetto il risarcimento del danno e rigettando, altresì, la domanda riconvenzionale della Casa di Cura Clinica Lami Spa e la richiesta, dalla stessa formulata di revoca dell'ordinanza istruttoria del 15.10.2008; con integrale compensazione, tra le parti, delle spese del procedimento.

Con contratto del 2.12.2015, l'appellante aveva stipulato con la Rigel un contratto di appalto per la ristrutturazione parziale dell'edificio, sito in Perugia località Infernaccio, nel quale si svolgeva l'attività della clinica ortopedica da lei gestita.

La Clinica Lami aveva intimato la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 15 del medesimo, con contestuale messa in mora dell'appaltatrice – che in precedenza aveva presentato un'istanza di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161 l. fall. in ragione della sua crisi finanziaria e della compromissione della *par condicio creditorum* che ne poteva derivare - e contemporaneamente all'avvio del procedimento arbitrale, aveva riconsegnato il cantiere alla committente.



E' stato richiesto l'annullamento del lodo per i seguenti motivi:

- a) *Error in iudicando*, relativamente alla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1453 e 1456 c. c., in relazione all'art. 829 comma 3 c. p. c., nonché nullità del lodo ai sensi dell'art. 829 comma 1 n. 11 c. p. c., perché esso contiene disposizioni contraddittorie, atteso che il lodo impugnato ha accolto la domanda di accertamento dell'illegittimità della risoluzione contrattuale, intimata dalla Clinica Lami alla Rigel con missiva del 13 giugno 2017, limitatamente all'omessa produzione del DURC, di cui all'art. 15.1 lettera b) del contratto di appalto, mentre l'ipotesi di risoluzione indicata dalle parti era applicabile alla fattispecie, anche in forza dell'art. 15.1 lett. b) del contratto di appalto, contrariamente all'avviso del Collegio, secondo il quale la lettera g) (impropriamente evocata), ma in realtà la lettera d) dell'art. 15, stabiliva la risoluzione del contratto per "*manifesta incapacità o inidoneità dell'appaltatore nell'esecuzione dei lavori*", circostanza realmente verificatasi, siccome ammessa nei contratti di affitto di azienda, da essa stipulati, perché la tensione finanziaria aveva determinato la sua difficoltà a proseguire proficuamente nell'attività di impresa, anziché la perdita stessa, da parte dell'impresa, della capacità di operare;
- b) *Error in procedendo*, determinato dalla nullità del lodo ai sensi dell'art. 829 comma 1 n. 12 c. p. c., per avere omesso di pronunciarsi su una delle domande ed eccezioni proposte, quali quella concernente l'affitto di azienda, in rapporto alla "*cessione anche parziale del contratto*", di cui all'art. 15.1 lett. e) del contratto di appalto, contravvenendo all'art. 3.1 del medesimo contratto, secondo il quale esso non poteva essere oggetto di cessione a terzi, integrando l'affitto di ramo di azienda un'ipotesi di cessione parziale del contratto;
- c) *Error in iudicando*, per violazione degli artt. 1453 e 1456 c. c., nonché degli artt. 1226 e 2056 c. c., per la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829 comma 1 n. 11 c. p. c., perché il lodo contiene disposizioni contraddittorie, nella parte in cui rigetta le domande di risarcimento del danno, formulate da parte della Clinica Lami, non risultando ritardi nell'esecuzione dei lavori, né maggiori oneri derivanti dal nuovo contratto di appalto, come diretta conseguenza della risoluzione del precedente contratto, contrariamente alla relazione del Direttore dei Lavori e ai verbali, redatti durante l'esecuzione del contratto d'appalto, dai quali emergevano entrambe le situazioni; la pronuncia di risoluzione determinava, inoltre, le necessità di procedere, quanto meno, a una liquidazione equitativa del danno;



- d) *Error in iudicando*, per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c. p. c., in relazione all'art. 829 comma 3 c. p. c. e nullità del lodo ai sensi dell'art. 829 comma 1 n. 11 c. p. c., per avere gli arbitri accolto la domanda della Rigel, di condanna della Lami al pagamento del residuo credito di € 67.851,26 per i lavori dalla stessa eseguiti, direttamente o tramite sub-appaltatori, con interessi ai sensi dell'art. 5 del D. lgs. n. 231/2002, come determinati in dispositivo, perché l'assenza di un DURC in corso di validità non impediva l'accertamento della sussistenza del credito dell'appaltatore e la sua conseguente condanna, contrariamente all'art. 4.6 del contratto, secondo il quale a ogni fattura doveva essere allegato il DURC e in caso di inadempimento, la committente era legittimata a sospendere i lavori; tra l'altro, la violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato derivava dalla condanna della Lami al pagamento degli interessi moratori, contrariamente alla domanda, formulata nelle conclusioni della Rigel e dalla condanna al pagamento dei suddetti interessi dalla data di scadenza indicata in fattura, anziché – come sarebbe stato corretto – dal termine di presentazione di un DURC in corso di validità;
- e) *Error in iudicando*, per violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c. p. c., in relazione all'art. 829 comma 3 c. p. c. e nullità del lodo ai sensi dell'art. 829 comma 1 n. 11 c. p. c., per contraddittorietà del lodo, in merito alla compensazione delle spese di lite, essendo esclusa la soccombenza reciproca, perché la domanda di risoluzione, proposta dalla Lami aveva un valore, di gran lunga superiore a quella di Rigel di riconoscimento del credito residuo e di condanna dell'appellante al pagamento della somma, corrispondente a tale credito.

Nel costituirsi in giudizio, la Rigel Impianti srl ha richiesto preliminarmente la conferma del lodo impugnato, articolando alcune subordinate di merito e richiedendo, come la parte che ha impugnato, l'ammissione di prove testimoniali, non ammesse in primo grado.

Questa Corte ha rigettato entrambe le richieste di prova per testi, formulate dalle parti e ha disposto con ordinanza, resa in corso di causa, la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 25 febbraio 2021 entrambe le parti precisavano le rispettive conclusioni e il Collegio si riservava, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche.



MOTIVI DELLA DECISIONE

L'impugnazione è infondata e deve essere rigettata, con integrale conferma del lodo impugnato.

I vizi, segnalati nell'impugnazione, fermo restando che tramite le impugnazioni di lodi arbitrali non possono dedursi questioni di merito, ma soltanto le specifiche violazioni indicate nell'art 829 c. p. c. in tutti i punti, oggetto della norma citata, non sussistono.

Non il primo, atteso che nessuna contraddittorietà del lodo è nella fattispecie prospettabile, in relazione alla denegata sussistenza della causa di risoluzione contrattuale, consistente nella manifesta incapacità o inidoneità dell'appaltatore nell'esecuzione dei lavori indicati nell'art. 15.1, lettera d) del contratto di subappalto.

Le questioni prospettate sono state adeguatamente risolte dagli arbitri, sulla base di un'interpretazione della norma che non può essere contestata, perché corretta, ma preliminarmente deve osservarsi l'impossibilità di ravvisare la violazione dell'art. 829 n. 11 c. p. c., che può essere ipotizzata soltanto quando ci sia contrasto tra le varie parti del dispositivo del lodo, la cui inconciliabilità sia tale, da rendere del tutto inesequibile la pronuncia (vedi Cassazione, n. 6069 del 2004) o altrimenti la contraddittorietà della motivazione o il contrasto tra la motivazione del lodo e il suo dispositivo, ove esse però e per giurisprudenza costante di merito e di legittimità, si traducano nell'impossibilità di comprendere la *ratio decidendi* del lodo, per la sostanziale inesistenza della motivazione, ai sensi dell'art. 829 n. 5 c. p. c.

Se pure si ipotizzasse l'esistenza del vizio, nel senso dell'omessa pronuncia, ai sensi del n. 12 dell'art. 829 c. p. c., non di vera e propria omissione di pronuncia si tratterebbe, bensì di diversa motivazione rispetto a quella alternativamente prospettata dalla parte, in presenza di una decisione che comunque soddisfa i requisiti della conformità alla domanda di quest'ultima.

Il secondo motivo è palesemente infondato, poiché la parte che impugna ravvisa la violazione di norme pattizie (gli articoli 3.1 e 15.1), secondo le quali è vietata la cessione del contratto, ma non vietano quel che in concreto si è verificato, per la stessa ammissione della parte che impugna, ossia l'affitto di ramo d'azienda, contratto che è stato notificato alla parte che impugna, la quale ha invocato l'intervenuta risoluzione contrattuale.



Non è quindi ravvisabile neanche in questo caso, un'omessa pronuncia da parte degli arbitri, in rapporto alla domanda della parte, palesemente infondata e implicitamente rigettata.

Il terzo motivo è anch'esso insussistente.

Come accade per i successivi motivi, la deduzione nella fase rescindente degli *errores in iudicando* presuppone che la clausola compromissoria li abbia effettivamente contemplati quali possibili motivi di impugnazione del lodo, perché secondo il terzo comma dell'art. 829 c. p. c., come modificato dall'art. 24 del D. lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, è stata soppressa l'impugnazione per nullità del lodo per violazione delle regole di diritto, precedentemente di regola consentita, con riferimento alle regole relative al merito della controversia.

Diversamente dal regime precedentemente in vigore, quella tipologia di impugnazione è consentita, soltanto se espressamente disposta dalle parti o dalla legge.

Occorreva cioè che, in assenza di una previsione legale, quale ad esempio quella contenuta nell'art. 209, comma 14 del D. Lgs. n. 50 del 2016, in tema di arbitrato per i lavori pubblici (nella fattispecie si tratta di un appalto privato, come tale escluso dall'applicabilità di quella normativa, anche se le parti di fatto l'hanno assimilato a un appalto pubblico per l'applicazione analogica delle norme che regolano quest'ultimo), nella convenzione di arbitrato le parti abbiano espressamente pattuito l'impugnabilità del lodo per violazione delle norme di diritto, situazione che nella fattispecie non è stata contemplata nella clausola compromissoria.

In ogni caso, anche se si esaminano i predetti motivi sotto il limitato profilo dell'art. 829 n. 11 c. p. c., in rapporto alle contraddizioni tra parti del dispositivo o della motivazione o altrimenti, del contrasto tra motivazione e dispositivo, non è dato ravvisare nella predetta articolazione dei motivi alcuna situazione, che possa essere in qualche modo assimilata a quella tipologia di violazione, perché la parte che impugna, come in precedenza, articola mere doglianze di merito, che nell'ambito del giudizio di impugnazione rescindente, avente natura di impugnazione a critica vincolata, qual è quello presente, sono del tutto prive di rilievo, perché estranee al *thema decidendum*.



Le spese processuali vengono liquidate come in dispositivo, secondo la soccombenza di parte appellata e secondo lo scaglione corrispondente ai parametri di cui al D. M. n. 55 del 2014, come modificato dal D. M. n. 37 /2018.

P. Q. M.

La Corte di Appello

definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione, e deduzione disattesa, rigetta l'impugnazione e per l'effetto, conferma il lodo impugnato;

condanna la parte attrice al pagamento delle spese processuali, liquidate nella somma di € 4.345,60 per compensi professionali, oltre contr. forf. 15%, IVA e CPA come per legge;

dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento del doppio del C. U. come per legge.

Perugia, camera di consiglio del 10 giugno 2021

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Arbitrato in Italia

